

**COMUNE DI TRISSINO**  
Provincia di Vicenza



**Piano comunale di localizzazione dei punti  
vendita esclusivi di quotidiani e periodici**

**Criteria per il rilascio delle autorizzazioni per i  
punti vendita non esclusivi di quotidiani  
ovvero periodici**

**Ai sensi del D. Lgs 24 Aprile 2001 n. 170,  
della D.G.R.V. n. 1409 del 16 maggio 2003  
e della D.G.R.V. n. 1806 del 13.06.2003**

## STUDIO PRELIMINARE

L'art. 13 della D.G.R. n. 1409/2003 stabilisce che, prima del piano di localizzazione i comuni devono provvedere a:

- a) suddividere il territorio comunale in zone secondo criteri di omogeneità;
- b) determinare per ciascuna zona del territorio comunale:
  1. la dislocazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi attualmente esistenti;
  2. la densità di popolazione;
  3. il numero di famiglie;
  4. le caratteristiche urbanistiche e sociali;
  5. l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
  6. le condizioni di accesso con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane;
  7. i flussi di popolazione non residente, comprese le correnti turistiche, permanenti e stagionali;
  8. le strutture scolastiche e universitarie, i centri culturali e d'informazione, gli uffici pubblici e privati, le strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, gli ospedali, le stazioni ferroviarie, le autostazioni e gli aeroporti.

### A) Suddivisione in zone.

Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, il territorio comunale viene considerato come un'unica zona omogenea.

### B.1) Dislocazione dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi esistenti

RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	TOTALE
Punti vendita esclusivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edicola S. Andrea di Busellato Giordano in Via Stazione;</li> <li>• Ceranto Guido in P.zza Mazzini 6;</li> <li>• Ceranto Vittorio in Via Roma 4;</li> </ul>	n. 03 p.v. esclusivi
Punti vendita non esclusivi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• G.B. Ramonda Alimentari Spa in V.le dell'Industria 74.</li> </ul>	n. 01 p.v. non esclusivo

### B.5. L'entità delle vendite.

Negli ultimi 2 anni le vendite dei quotidiani e dei periodici, secondo i dati forniti dalle società di distribuzione "Distribuzione Giornali Vicenza srl" e "Palladio Distribuzione sas", giusta nota prot. 18048 del 10.10.2007, risultano essere le seguenti:

EDICOLE	QUOTIDIANI 2005	PERIODICI 2005	QUOTIDIANI 2006	PERIODICI 2006
Edicola S. Andrea di Busellato Giordano	n. copie 40.260	n. copie 15.529	n. copie 34.762	n. copie 13.408
G.B. Ramonda Alimentari Spa	n. copie 64.822	n. copie 25.009	n. copie 61.550	n. copie 23.912
Ceranto Guido	n. copie 52.844	n. copie 20.396	n. copie 48.004	n. copie 18.516
Ceranto Vittorio	n. copie 79.265	n. copie 30.574	n. copie 53.398	n. copie 20.596
EDICOLE	QUOTIDIANI 2005	PERIODICI 2005	QUOTIDIANI 2006	PERIODICI 2006
<b>TOTALE</b>	<b>n. copie 237.191</b>	<b>n. copie 91.508</b>	<b>n. copie 197.714 (- 16,64% rispetto al 2005)</b>	<b>n. copie 76.432 (-16,47% rispetto al 2005)</b>

### B.2-3. Densità di popolazione e numero famiglie.

Alla data del 31.12.2006 nel comune di Trissino, avente una superficie di 21,93 Km<sup>2</sup>, la popolazione è pari a 8.303 residenti con n. 3.057 famiglie.

La densità della popolazione è, quindi, di 378,61 abitanti per Km<sup>2</sup>, più elevata rispetto a quella provinciale (310,04) e a quella regionale (259,64).

Alla data del 30.09.2007 invece i dati risultano essere i seguenti: la popolazione è pari a 8.296 residenti con n. 3.087 famiglie.

#### **B.4-6-7 Caratteristiche urbanistiche e sociali – Condizioni d'accesso – Flussi popolazione non residente**

##### **- Descrizione del territorio**

Il Comune di Trissino è localizzato nella valle dell'Agno, tra due brevi rilievi collinari della dorsale compresa tra i corsi dei torrenti Chiampo ed Agno-Guà; il territorio è ondulato per la maggior parte, con quote che variano da un minimo di 104 m slm a un massimo di 805 m slm (sommità del Monte Faldo).

Il Comune confina a nord con il comune di Brogliano, a est con i comuni di Castelgomberto e Montecchio Maggiore, a sud con il comune di Arzignano e a ovest con il comune di Nogarole Vicentino. La viabilità con i comuni limitrofi è buona ed i collegamenti sono inoltre assicurati dal servizio di trasporto pubblico a mezzo autobus.

Il capoluogo è situato a 125 m slm, in zona pedecollinare al Km 10 circa della SP 246 (di Recoaro) che percorre longitudinalmente la valle.

Il Comune di Trissino è entrato a far parte della Comunità Montana Agno-Chiampo con la L.R. 51/93 e gran parte dell'area collinare è situata in zona montana.

Il territorio comunale è costituito da:

- un'area collinare che comprende, oltre alle zone periferiche (Piana Cattiva – San Nicolò - Fondovalle – Masieri), anche le frazioni del Comune e precisamente: Lovara (che dista a circa 3 km dal centro del comune), San Benedetto (circa 4 km dal centro) e Selva (7,5 km dal centro). Le condizioni di viabilità sono buone e pertanto le frazioni sono facilmente raggiungibili. L'area collinare è prevalentemente di tipo agricolo, con terreni coltivati a vigneto e seminativi. E' presente inoltre anche qualche allevamento di bestiame. In tale zona sono quasi del tutto assenti le attività di commercio al dettaglio ad eccezione di qualche punto vendita del settore non alimentare (Loc. Massignani) e di un punto vendita di generi alimentari (loc. Masieri). E' presente qualche attività artigianale (laboratorio orafo –officina meccanica) sparsa nel territorio. In tale zona è presente un buon numero di esercizi della ristorazione che offrono un ottimo servizio alla cittadinanza ed alle persone provenienti dai paesi limitrofi. L'area collinare, pur comprendendo un'area molto vasta (circa 17 km<sup>2</sup>), non è molto popolata.
- Il centro abitato del comune di Trissino, delimitato ai sensi dell'art. 3 del codice della strada. Tale porzione del territorio comprende, oltre alla zona centrale del comune, anche la zona posta a est del comune delimitata a sinistra dal torrente Agno, nella quale è insediata la zona industriale ed artigianale del comune, nella quale sono presenti oltre ad attività industriali ed artigianali, anche attività di commercio al dettaglio, in genere di supporto all'attività artigianale, di commercio all'ingrosso, attività di servizio. Tale zona è inoltre attraversata dalla strada provinciale 246, arteria molto importante per il traffico a nord verso Valdagno-Schio- e a sud verso Arzignano, Montecchio e Vicenza. Nella zona centrale del comune, invece, sono presenti tutte le attività commerciali nelle diverse gamme merceologiche, che offrono un buon servizio alla cittadinanza. Sono sviluppate inoltre anche attività artigianali di buon livello nel settore gelateria e pasticceria. Particolare attenzione meritano anche le attività di servizio che si sono inserite nel contesto commerciale (istituti di credito – agenzie d'affari, ecc.) che hanno trovato nella zona un terreno fertile per il loro sviluppo. In tale zona è concentrata la maggioranza della popolazione residente, ma sicuramente il numero di persone presenti giornalmente è superiore. Infatti le attività e servizi presenti nella zona favoriscono l'afflusso di un buon numero di persone.

#### **POPOLAZIONE RESIDENTE**

Il Comune di Trissino è stato caratterizzato da un lungo periodo di crescita demografica che ha portato la popolazione residente dai 3.547 abitanti del 1871 agli attuali 8.296 (alla data del 30.09.2007), con uno sviluppo costante anche se a tassi inferiori a quelli della

Provincia. La crescita demografica ha avuto una significativa ripresa a partire dai primi anni 70 sino a superare, nel 1991 il tasso di crescita provinciale. La maggior crescita si è verificata dal 1981 al 1991 con un aumento dell'11%. Detto aumento di popolazione, in questo periodo è sicuramente dovuto al grande sviluppo urbanistico del paese.

L'andamento demografico della popolazione, sulla base dei censimenti, si può così riassumere:

ANNO	Trissino	Provincia Vicenza	Trissino Indice 1871= 100	Provincia di Vicenza Indice 1871=100
1871	3.547	366.224	100,00	100,00
1881	3.904	398.948	110,06	108,94
1901	4.415	450.181	124,47	122,93
1911	4.844	516.274	136,56	140,97
1921	5.092	560.676	143,56	153,10
1931	4.929	548.042	138,96	149,65
1936	5.260	559.375	148,29	152,74
1951	5.768	608.002	162,61	166,02
1961	5.098	615.507	143,73	168,07
1971	5.538	677.884	156,13	185,10
1981	6.655	726.418	187,62	198,35
1991	7.392	747.954	208,40	204,23
2001	7.794	794.317	219,73	216,89

Dal confronto con gli altri 5 comuni della Vallata dell'Agno, tra i due ultimi censimenti, il Comune di Trissino si colloca al quarto posto per sviluppo demografico (+5,4) e comunque al di sopra della media della Vallata (+4,03). Il confronto risulta favorevole rispetto alla media regionale (+3,4%), anche se un po' al di sotto della media provinciale (+6,2).

COMUNI VALLE AGNO	1991	2001	V.A.	%
BROGLIANO	2.356	2.937	581	24,7
COMUNI VALLE AGNO	1991	2001	V.A.	%
CASTELGOMBERTO	4.697	5.482	785	16,7
CORNEDO VICENTINO	9.504	10.566	1.062	11,2
RECOARO TERME	7.466	7.266	-200	-2,7
<b>TRISSINO</b>	<b>7.392</b>	<b>7.794</b>	<b>402</b>	<b>5,4</b>
VALDAGNO	27.449	27.193	-256	-0,93
<b>TOTALE VALLE AGNO</b>	<b>58.864</b>	<b>61.238</b>	<b>2.374</b>	<b>4,03</b>
DESCRIZIONE	1991	2001	V.A.	%
PROVINCIA VICENZA	747.957	794.317	46.360	6,2
REGIONE VENETO	4.380.797	4.527.694	146.897	3,4

Analizzando la popolazione del Comune nel dettaglio, si rileva come negli ultimi 7 anni essa sia stata caratterizzata da un trend positivo pari ad una media annua di 0,97%.

Anno	Popolazione residente	variazione %
1999	7759	-
2000	7804	+0,58%
2001	7794	-0,12%
2002	8016	+2,84%
2003	8058	+0,52%
2004	8179	+1,50%
2005	8240	+0,74%
2006	8303	+ 0,76%

Uno fra gli indicatori demografici più importanti sulla struttura per età della popolazione è l'indice di vecchiaia che viene calcolato come rapporto percentuale fra gli ultrasessantacinquenni e la popolazione giovanile compresa fra 0 e 14 anni.

## Indice di vecchiaia (%)

	1981	1991	2001
<b>Trissino</b>	38,77	62,71	94,02
<b>Vicenza (provincia)</b>	56,00	93,54	113,33
<b>Veneto</b>	61,77	107,35	135,68
<b>Italia</b>	81,20	94,30	127,10

Indice di vecchiaia	2000	2003	2006
<b>Trissino</b>	88,62	95,62	104,23

Da un confronto con i dati della provincia di Vicenza, del Veneto e in generale dell'Italia, relativamente agli ultimi 3 censimenti generali (1981-1991-2001) emerge come la struttura generazionale della popolazione di Trissino manteneva, fino agli inizi del 2000, ancora una caratteristica equilibrata, non intaccata, quindi, dal sempre più diffuso e marcato fenomeno di invecchiamento. Tale fenomeno però ha subito un rallentamento e quindi poi ad un'inversione fino ad arrivare nel 2004 al superamento da parte della popolazione anziana della popolazione giovanile.

Le caratteristiche della popolazione possono essere sintetizzate dai seguenti indicatori rilevati in occasione del censimento generale del 2001:

- tasso di incidenza scuola superiore<sup>1</sup> : 21%;
- tasso di attività<sup>2</sup>: 57,92%;
- tasso di disoccupazione<sup>3</sup>: 2,4%
- tasso di disoccupazione giovanile<sup>4</sup>: 6,41%

Tenendo conto dei dati sopra esposti, si può concludere che la tendenza demografica appare positiva e in costante crescita.

Inoltre occorre ricordare che il dimensionamento del nuovo Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di G.R.V. n. 1167 del 16.03.05, è di 11.525 abitanti teorici per il prossimo decennio, di cui per nuova volumetria 3.390 abitanti pari al 29,4% dell'intera capacità insediativa.

Il Comune di Trissino, pur non essendo un comune a particolare vocazione turistica, dispone di n. 3 strutture ricettive (n. 01 albergo in zona centro e n. 02 alberghi nelle aree collinari) e di n. 02 attività agrituristiche con attività di alloggio, e pertanto è riscontrabile un flusso saltuario di popolazione non residente.

La presenza di numerose ed anche rinomate attività di ristorazione svolgono inoltre una interessante funzione attrattiva di clienti provenienti non solo dagli altri comuni limitrofi, ma anche dal resto della provincia.

### **B.8. Istituti scolastici, uffici privati e pubblici, strutture economiche.**

Nel comune, e precisamente nella zona centrale, sono presenti i seguenti istituti scolastici: la scuola dell'infanzia paritaria "S. Andrea", comprendente l'asilo nido integrato, l'Istituto comprensivo che raggruppa n. 02 scuole dell'infanzia dislocate nell'area collinare (n. 01 nella frazione di San Benedetto e n. 01 nella frazione di Selva), la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Inoltre è presente sempre in tale zona un istituto scolastico secondario e precisamente il Centro Formazione Professionale – Fondazione Casa della Gioventù - che ha registrato nell'anno scolastico 2007/2008 n. 404 iscritti e che richiama studenti provenienti da tutti i comuni della Vallata.

<sup>1</sup> cittadini con diploma superiore/popolazione di 19 anni e più

<sup>2</sup> cittadini di 15 anni e più, occupati o in cerca di prima occupazione/popolazione di 15 anni e più

<sup>3</sup> cittadini di 15 anni e più, in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di nuova occupazione/ popolazione di 15 giovani anni e più occupati o in cerca di prima occupazione

<sup>4</sup> giovani di 15-24 anni in cerca di prima occupazione o disoccupati in cerca di nuova occupazione/giovani 15-24 anni occupati o in cerca di occupazione)

Sono presenti a Trissino i seguenti uffici pubblici: l'ufficio postale, l'Unità Locale Socio-Sanitaria n. 5 Ovest Vicentino e la caserma dei carabinieri.

Visto lo sviluppo continuo di Trissino nel settore industriale e commerciale sono parecchi gli istituti di credito che hanno aperto una filiale a Trissino ed alla data del 30.09.2007 risultano essere presenti n. 06 istituti nel territorio comunale (di cui n. 04 in zona centro e n. 2 in zona oltreagno).

Trissino inoltre è sede di due studi notarili (studio notarile Dr. Facchin Renato – notaio di Schio con studio secondario a Trissino - e studio notarile Dr. Giovanni Rizzi).

La struttura economica di Trissino è caratterizzata da una sempre maggiore diffusione di imprese, soprattutto appartenenti al settore secondario.

Sulla base dei dati del censimento generale dell'industria e dei servizi 2001, le unità locali erano pari a 790 e gli addetti 4.793 (rispettivamente +26% e + 24% nei confronti del censimento 1991).

Le attività economiche che occupano il maggior numero di addetti sono: la gioielleria e l'oreficeria (27, 2%), la preparazione e concia del cuoio (10,4%).

In questi ultimi anni si è sviluppato anche il settore terziario, in particolar modo le attività di intermediazione monetaria e finanziaria e quelle immobiliari.

## **CONCLUSIONI**

### **• PUNTI VENDITA ESCLUSIVI**

Sulla base dei rapporti tra popolazione residente - famiglie e numero di punti vendita esclusivi e non esclusivi, agli atti del presente provvedimento, non è possibile, secondo i parametri indicati all'art. 13, comma 7, della D.G.R. n. 1409/2003, prevedere l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi nel territorio comunale.

Infatti secondo tali parametri, viene sì superato il punteggio minimo previsto pari a 1,50 punti ( esattamente si raggiunge un punteggio di 1,75) ma non viene rispettato il secondo criterio previsto dalla D.G.R.V. sopra citata, che recita testualmente "in presenza di tale fattispecie, l'incremento dei punti vendita esclusivi dovrà conformarsi al rapporto di un punto vendita ogni 2.500 residenti". Pertanto non è possibile prevedere nel presente piano un incremento dei punti vendita esclusivi, che pertanto restano confermati in tre per l'intero territorio comunale.

### **• PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Per quanto riguarda i punti vendita non esclusivi, visto l'articolo 3 c. 4 lettera a) della D.G.R. n. 1409/2003, che prevede che l'autorizzazione è rilasciata previa valutazione da parte del comune delle densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi, non si ritiene opportuno l'apertura di nuovi punti vendita non esclusivi, al fine di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

\*\*\*\*\*

**PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI  
QUOTIDIANI E PERIODICI**

## TITOLO I -Principi generali

### ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente Piano disciplina l'insediamento dei punti vendita ESCLUSIVI di quotidiani e periodici, nonché la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per i punti vendita NON ESCLUSIVI di quotidiani e/o periodici ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti:
  - D.Lgs 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
  - D.Lgs. 24.04.2001 n° 170: "Riordino del sistema di diffusione della *stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999 n° 108*";
  - Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1409 del 16/05/2003 "Sistema di vendita dei quotidiani e dei periodici. Criteri per l'applicazione del Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 recante norme in materia di riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

### ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del D. Lgs 170/2001 e dell'art. 2 della D.G.R.V. n. 1409/2003 s'intende:
  - a. Per **punti vendita esclusivi**: gli esercizi che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Rientrano nella definizione anche:

    - gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati "*promiscui*", nei quali la vendita di quotidiani e periodici era effettuata congiuntamente ad altre merci;
    - gli esercizi che, attivati in vigenza della Legge 5 agosto 1981 n. 416, hanno esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;
  - b. Per **punti vendita non esclusivi**: gli esercizi individuati dall'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del Decreto Legislativo 170/2001 che in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici ed in specie:
    - le rivendite di generi di monopolio;
    - le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a mq 1.500;
    - i bar, compresi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
    - le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto Legislativo n. 114/1998, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq 700;
    - gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq 120;
    - gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati, altresì, punti vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione, ai sensi dell'art. 1 della Legge 108/1999, mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e

periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata di diritto l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 170/2001.

### **ART. 3 – ESCLUSIONI**

1. Sono escluse dalla presente programmazione, in quanto esenti dall'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 170/2001, le seguenti forme specifiche di diffusione di prodotti editoriali:
  - a) la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
  - b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c) la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
  - d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e) la consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
  - f) la vendita in alberghi e pensioni, quando essa costituisce un servizio ai clienti;
  - g) la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. In questo caso la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche o private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

### **ART. 4 – FINALITA' E DURATA DEL PIANO**

1. Il Piano si propone di:
  - a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
  - b) permettere un razionale insediamento dei punti vendita ESCLUSIVI su tutto il territorio comunale;
  - c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti vendita di quotidiani e periodici e il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore, con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.
2. Il presente Piano ha validità quadriennale e rimarrà comunque in vigore fino alla emanazione di un nuovo Piano Comunale, fatta salva in ogni caso la compatibilità con le disposizioni della normativa regionale e nazionale.

## **TITOLO II - Accesso all'attività**

### **ART. 5 – AMBITI TERRITORIALI DI PROGRAMMAZIONE**

1. Agli effetti della programmazione dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, il territorio comunale viene considerato come un'unica zona omogenea, così come evidenziato nella cartografia denominata "allegato 1" che fa parte integrante e sostanziale del presente piano.

### **ART. 6 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI**

1. Nell'ambito del territorio comunale il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di vendita ESCLUSIVO di quotidiani e periodici deve avvenire nel rispetto del prospetto di seguito riportato:

Zona	N. punti vendita esistenti	N. punti vendita ottimali	Disponibilità nuove autorizzazioni
Unica zona omogenea	3	3	<b>0 (zero)</b>

#### **ART. 7 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2°, del D.Lgs 170/2001, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica è soggetta al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto, per i punti vendita ESCLUSIVI, del presente Piano di localizzazione e, per i punti vendita NON ESCLUSIVI, dei Criteri di insediamento.
2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile dell'area competente, è richiesta nel caso di apertura o nel caso di trasferimento di sede di un punto vendita di giornali e riviste.
3. Il rilascio dell'autorizzazione relativa all'apertura ed al trasferimento di esercizi di vendita di quotidiani e periodici è subordinato:
  - all'accertamento delle condizioni di cui agli artt. 6 e 12 del presente regolamento, nonché dell'art. 3 dei criteri per l'insediamento di punti vendita non esclusivi;
  - al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D. Lgs 114/98;
  - al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

#### **ART. 8 – CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI**

2. Nel rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico da destinarsi ai punti di vendita su chiosco, si devono garantire, secondo la possibilità dell'ambiente prescelto, l'ubicazione e la metratura più idonee, compatibilmente con gli altri interessi di uso pubblico del suolo, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare di quelle urbanistiche.
3. Nei chioschi ubicati su suolo pubblico è consentita anche la vendita di prodotti del settore non alimentare, nel rispetto della normativa del commercio di cui al D. Lgs 31.03.1998 n. 114.

#### **ART. 9 – DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'attività di vendita della stampa, ESCLUSIVA e NON ESCLUSIVA, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione comunale, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite.
2. Nella domanda di rilascio di autorizzazione deve essere indicato:
  - a) per le imprese individuali: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza;
  - b) per le società, ente o associazione: generalità complete del legale rappresentante, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione della domanda, sede legale della società, partita IVA, denominazione e ragione sociale, numero di iscrizione al Registro Imprese;
  - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2° del D. Lgs. n. 114/1998 e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori, soci) in caso di società, ente o associazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;

- d) la richiesta d'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo;
- e) l'ubicazione esatta del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
- f) superficie dell'esercizio o del chiosco allegando planimetria quotata (in scala 1/100) redatta da un tecnico iscritto negli appositi albi, dei locali con specificata la superficie interna ed esterna del locale;
- g) l'eventuale affidamento della gestione a terzi, con i dati anagrafici di questi;
- h) certificato di agibilità dei locali o comunicazione degli estremi dello stesso;
- i) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
- l) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;

Nel caso di domande riguardanti il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di punti vendita non esclusivi occorre inoltre:

- m) l'indicazione di quale attività viene svolta, tra quelle previste dalle lettere da a) a f) del comma 3° dell'art. 2 del D. Lgs. n° 170/2001, con indicazione degli estremi della autorizzazione di cui si sia in possesso o della comunicazione/denuncia/dichiarazione fatta al Comune;
- n) nel caso di domanda presentata da distributore di carburante ed oli minerali, media e/ o grande struttura di vendita e librerie, l'indicazione della superficie posseduta (che non deve essere inferiore rispettivamente a 1.500, 700 o 120 mq);
- o) l'indicazione della tipologia (quotidiani ovvero periodici) che si desidera vendere;
- p) la dichiarazione di ottemperanza, da parte di coloro che richiedono il rilascio di autorizzazione per un punto vendita non esclusivo di quotidiani ovvero periodici e non hanno effettuato la sperimentazione, di quanto previsto all'art. 1, comma 1, lettera d-bis) numeri 4), 5), 6) e 7) della Legge 108 del 13.04.1999 che si riportano di seguito:
  - numero 4) che nell'ambito della tipologia prescelta si assicura la parità di trattamento alle testate;
  - numero 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall'editore;
  - numero 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall'editore;
  - numero 7) che sarà previsto apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita nonché, per i soli esercizi della grande distribuzione, la previsione di un unico spazio espositivo per i giornali esposti in vendita.

#### **ART. 10 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'esame delle domande d'autorizzazione per nuove aperture, spetta al responsabile del procedimento, nel rispetto delle disponibilità indicate dal presente piano.
2. Ai fini dell'esame della domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 07.08.1990 n. 241. La domanda deve essere presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
3. Per giorno di presentazione della domanda deve intendersi:
  - a) nel caso di presentazione a mano, lo stesso giorno di presentazione, attestato dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio protocollo;
  - b) nel caso di spedizione per posta a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, il giorno del ricevimento della raccomandata da parte del comune. L'avviso di ricevimento debitamente firmato costituisce ricevuta.

c) Nel caso d'invio tramite telefax, il giorno del ricevimento del fax da parte del comune.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio competente provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/60, mediante comunicazione personale, con indicazione dell'oggetto del procedimento promosso, dell'ufficio e della persona responsabile del procedimento e dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

4. Qualora la domanda sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, a mezzo raccomandata, indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni, dalla data di ricezione, per provvedere alla loro regolarizzazione. La mancata regolarizzazione nel termine assegnato comporta l'archiviazione della stessa. Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e decorre dalla data di ricevimento della domanda completa.

Detto termine può essere interrotto una sola volta esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti o elementi integrativi di giudizio. Il termine stesso rimane sospeso in questo caso sino al ricevimento della documentazione richiesta entro il termine assegnatoli, non superiore a 30 giorni.

5. L'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda procede all'accertamento dell'osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici così come previsto dall' art. 7 comma 2 lettera b) del D. Lgs 114/98. Entro lo stesso termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, il responsabile dell'ufficio competente rilascia l'autorizzazione, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 7 comma 3 del presente regolamento o, in caso contrario, emana un provvedimento di diniego.

6. Sono considerate concorrenti tra di loro le domande per apertura di punti vendita esclusivi e non esclusivi, presentate, rispettivamente, nella prima o nella seconda metà dello stesso mese di calendario, specificando altresì che la seconda metà ha sempre inizio a partire dal sedicesimo giorno compreso. In caso di domande concorrenti fra loro, per la scelta si utilizzano le priorità indicate nel successivo articolo 11.

7. In virtù dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs 114/98 il quale, tra l'altro, ha soppresso la voce 50 della tabella c) allegata al D.P.R. n. 300/92, come modificata ed integrata dal D.P.R. n. 407/94, non è più applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di quotidiani e periodici, l'istituto del silenzio – assenso di cui all'art. 20 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D. Lgs 114/98 (12 mesi) per l'inizio dell'attività, decorre dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 11 – PRIORITA' NEL CASO DI DOMANDE DI APERTURA CONCORRENTI**

1. Qualora vengano presentate contestualmente domande di apertura di nuovi esercizi, si sceglieranno quelle che assicurano la migliore soluzione urbanistica applicando, nell'ordine, i seguenti criteri preferenziali:

a) accessibilità pedonale e/o automobilistica;

b) la disponibilità dei locali documentata con atto di proprietà o contratto di locazione.

## **ART. 12 - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetta ad apposita autorizzazione da parte del Comune. Il trasferimento deve essere compiuto nel rispetto delle disposizioni del presente Piano.
2. Nel caso di forza maggiore ed in specie nel caso di ristrutturazione del locale sede di vendita dei quotidiani e delle riviste, il Responsabile dell'Ufficio competente può consentire il trasferimento temporaneo dell'attività in altri locali. Il trasferimento può essere autorizzato per un periodo di mesi sei con possibilità di proroga, per cause non imputabili al soggetto interessato, per ulteriori sei mesi.
3. In caso di trasferimento l'attività deve comunque continuare ad essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, delle prescrizioni in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali.
4. Nel caso di trasferimento di punti di vendita non esclusivi, occorre mantenere il rispetto delle superfici minime richieste per l'attività di cui all'art. 2, comma 3 del D. Lgs 170/01;
5. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetto a dichiarazione o ad autorizzazione a seconda della natura dell'esercizio connesso. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all'attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

## **ART. 13- SUBINGRESSO**

- 1) Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, esclusivo o non esclusivo, di quotidiani e periodici, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante abbia i requisiti morali per l'esercizio dell'attività.
- 2) Il subentrante già in possesso dei requisiti alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione al comune competente, ai sensi dell' art. 26 c. 5 del D. Lgs 114/98. Il trasferimento della gestione o della proprietà mortis causa è comunicato al comune entro i sei mesi successivi all'apertura della successione.
- 3) Qualora, a decorrere dalla data di comunicazione, non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22, comma 4 lettera a) del D. Lgs 114/98, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
- 4) Per quanto concerne i punti vendita NON ESCLUSIVI, non sono consentiti la cessione o l'affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa, essendo tale attività legata all'attività primaria esercitata.

- 5) La comunicazione per subingresso e per la modifica della denominazione o della regione sociale della società, indirizzata al comune, deve essere corredata dalle indicazioni e della documentazione seguente:
- a) in caso di impresa individuale: generalità completa del richiedente, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, nazionalità;
  - b) in caso di società, ente o associazione: generalità complete del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, qualifica che abilita alla presentazione dell'istanza, sede legale della società, partita IVA, ragione sociale, numero di iscrizione al registro imprese;
  - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, D. Lgs 114/98 e analoghe dichiarazioni per le altre persone (amministratori e soci) in caso di società, ente o associazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000;
  - d) indicazione del soggetto a cui si subentra e degli estremi della relativa autorizzazione;
  - e) ubicazione dell'esercizio e della superficie di vendita;
  - f) copia dell'atto di trasferimento dell'attività o gestione in caso di subentro tra vivi e dichiarazione di successione in caso di subentro per causa di morte;
  - g) nel caso di punti di vendita non esclusivi occorre inoltre la dichiarazione di ottemperanza prevista dal comma 3 lettera i dell'art. 9 del presente regolamento;
- 6) In caso di indicazione o documentazione incompleta si applicano le disposizioni previste dal comma 4 e 5 dell'art. 10 del presente regolamento.
- 7) Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'attività del subentrante può essere regolarmente svolta sino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui all'art. 22, comma 4, lettera a) del D. Lgs 114/98, decade dal diritto di esercitare tale attività.

#### **ART. 14 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

1. I titolari di autorizzazione che cessano di esercitare l'attività, devono trasmettere al comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale dell'autorizzazione stessa.
2. La cessazione dell'attività determina corrispondente disponibilità nell'ambito del territorio comunale.

#### **ART. 15 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'**

1. In caso di chiusura temporanea, per un periodo superiore a 30 giorni, dei punti di vendita o di impedimento temporaneo del titolare, questi deve affidare a titolare di altra autorizzazione la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici e deve esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante le sedi più vicine di rivendita. Il termine massimo della sospensione dell'attività è fissato in anni uno.
2. La sospensione dell'attività deve essere preventivamente comunicata, almeno 10 giorni prima, salvo cause di forza maggiore, dal titolare o dal legale rappresentante, all'ufficio comunale preposto. Parimenti è fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante, di comunicare per iscritto l'avvenuta ripresa dell'attività.

## **ART. 16 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE**

1. L’autorizzazione di cui al presente Regolamento è revocata nei seguenti casi:
  - a) qualora il titolare dell’autorizzazione - sia ESCLUSIVO che NON ESCLUSIVO – non attivi l’esercizio entro 12 mesi dalla data del suo rilascio, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga per comprovati motivi indipendenti dalla volontà del titolare. La domanda di concessione della proroga dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per l’inizio dell’attività;
  - b) qualora l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno.
  - c) quando il titolare dell’autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs 114/98;
  - d) quando chi ha ottenuto l’autorizzazione a seguito di subingresso temporaneo nell’azienda ne perda l’effettiva disponibilità: resta ferma la possibilità, per il proprietario dell’azienda, di chiedere la reintestazione con le modalità previste dal presente regolamento.
  
3. La revoca dell’autorizzazione determina corrispondente disponibilità nell’ambito del territorio comunale.

## **ART. 17 – ORARI DI VENDITA**

1. Ai punti vendita ESCLUSIVI, che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore non alimentare e/o alimentare, e ai punti vendita NON ESCLUSIVI di cui all’art. 2, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 170/2001, non si applicano le disposizioni di cui all’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 114/1998.
2. Ai punti vendita ESCLUSIVI, che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche, e ai punti vendita NON ESCLUSIVI si applica il regime di orario previsto per l’attività connessa economicamente prevalente.
3. Per i punti vendita ESCLUSIVI E/O NON ESCLUSIVI collocati all’interno dei centri commerciali si applica l’orario d’apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall’art. 9 c.5 della Legge n. 15/2004 e successive circolari esplicative emanate dalla Regione Veneto.
4. In relazione agli orari di apertura ed ai giorni di chiusura delle rivendite, oltre a quanto indicato ai precedenti commi, si deve comunque far riferimento alla normativa contrattuale nazionale e precisamente all’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici, stipulato nel mese di maggio 2005 tra le Associazioni degli Editori e dei Rivenditori, ed alle successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 18 – PARITA’ DI TRATTAMENTO E MODALITA’ DI VENDITA**

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica, sia per i punti vendita ESCLUSIVI sia per i punti vendita NON ESCLUSIVI, è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
  - ogni punto vendita deve prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita assicurando parità di trattamento;
  - il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita (esclusivo o non esclusivo);
  - le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive d’ogni forma di compenso riconosciuta ai

rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita.

- è vietata l'esposizione al pubblico di giornali e riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.

2. Le condizioni e le modalità ora elencate si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

#### **ART. 19 - SANZIONI**

1. In caso di violazione delle presenti disposizioni si applicano le norme di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 114/1998, in quanto compatibili.

#### **ART. 20 – NORME FINALI**

1. In conseguenza dell'abrogazione dell'intero art. 14 della Legge n. 416/1981, operata dall'art. 9 comma 2, del D.Lgs. n.170/2001, non sono più applicabili:

- il divieto alle persone diverse dal titolare o dai familiari o parenti o affini al terzo grado di svolgere l'esercizio della rivendita fissa;
- il divieto di affidamento in gestione a terzi;
- il divieto di rilascio dell'autorizzazione a persone giuridiche;
- il divieto di rilascio alle persone fisiche di più di una autorizzazione.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente piano, si rinvia al D. Lgs 24.04.2001 n. 170, ai principi generali del D. Lgs 31.03.1998 n. 114 ed ai criteri regionali di cui alla D.G.R. V. 16 maggio 2003 n. 1409, come modificata dalla D.G.R.V. 13 giugno 2003 n. 1806.

\*\*\*\*\*

**APPENDICE DEL PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI  
(art. 14, comma 4, della D.G.R. n. 1409 del 16 maggio 2003)**

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI  
OVVERO PERIODICI**

## **ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI DEI CRITERI**

1. A completamento del Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e agli effetti della programmazione integrata dell'intero sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, si fissano i seguenti obiettivi ai fini della determinazione dei criteri per l'insediamento di punti vendita **NON ESCLUSIVI**:
  - a) assicurare la migliore funzionalità del servizio di distribuzione della stampa quotidiana e periodica, offrendo al consumatore oggettive possibilità di scelta in relazione alla comodità del servizio;
  - b) incrementare la produttività media delle imprese operanti nel sistema di diffusione dei prodotti editoriali, cercando nel contempo a non colpire le aziende già esistenti ed operanti nel territorio comunale;
  - c) promuovere, attraverso l'abbinamento delle vendite di quotidiani e periodici l'esercizio di altre attività di tipo commerciale, processi di integrazione dei servizi, a vantaggio della maggiore usufruibilità degli stessi da parte dei consumatori.

## **ART. 2 – VALIDITA' TEMPORALE DEI CRITERI**

1. La validità temporale dei seguenti Criteri coincide con quella del Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi ed essi rimangono in vigore fino alla successiva revisione.

## **ART. 3 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DI ESERCIZI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI OVVERO PERIODICI**

1. Nell'ambito del territorio comunale è previsto il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di vendita non esclusivo di quotidiani ovvero periodici nel rispetto del prospetto di seguito riportato:

Zona	N. punti vendita esistenti	N. punti vendita ottimali	Disponibilità alla data di adozione del Piano
Unica zona omogenea	1	1	0

## **ART. 4 – CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 170/2001 e dell'art. 2 della D.G.R. n. 1409/2003, l'autorizzazione per i nuovi punti vendita **NON ESCLUSIVI** viene rilasciata per quotidiani ovvero periodici.

## **ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto nei presenti Criteri si fa riferimento al presente Piano di localizzazione, al Decreto Legislativo n. 170/2001, al Decreto Legislativo n. 114/1998 e agli indirizzi regionali in materia.
2. I presenti Criteri costituiscono appendice al Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

\*\*\*\*\*

# Indice

## PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI

<b>TITOLO I -Principi generali.....</b>	<b>7</b>
ART. 1 – OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI .....	7
ART. 2 – DEFINIZIONI .....	7
ART. 3 – ESCLUSIONI.....	8
ART. 4 – FINALITA’ E DURATA DEL PIANO .....	8
<b>TITOLO II - Accesso all’attività .....</b>	<b>8</b>
ART. 5 – AMBITI TERRITORIALI DI PROGRAMMAZIONE.....	8
ART. 6 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI.....	8
ART. 7 – AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	9
ART. 8 – CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI	9
ART. 9 – DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 10 – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.....	10
ART. 11 – PRIORITA’ NEL CASO DI DOMANDE DI APERTURA CONCORRENTI .....	11
ART. 12 - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' .....	12
ART. 13– SUBINGRESSO.....	12
ART. 14 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ .....	13
ART. 15 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' .....	13
ART. 16 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE .....	14
ART. 17 – ORARI DI VENDITA.....	14
ART. 18 – PARITA’ DI TRATTAMENTO E MODALITA’ DI VENDITA.....	14
ART. 19 - SANZIONI.....	15
ART. 20 – NORME FINALI .....	15
<b>CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI OVVERO PERIODICI... 0</b>	<b>0</b>
ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI DEI CRITERI .....	17
ART. 2 – VALIDITA’ TEMPORALE DEI CRITERI .....	17
ART. 3 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER L’APERTURA DI ESERCIZI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI OVVERO PERIODICI.....	17
ART. 4 – CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE.....	17
ART. 5 – DISPOSIZIONI FINALI.....	17